



Corte IV
D-1300/2017

Sentenza del 21 giugno 2018

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), alias
C. _____, nato il (...), alias
D. _____, nato il (...),
Eritrea,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 3 febbraio 2017 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che A._____ ha presentato in Svizzera l'8 dicembre 2016 (cfr. atto A2/2; seconda domanda d'asilo, dopo la precedente del 12 novembre 2016, cfr. risultanze processuali),

il verbale dell'audizione sulle generalità del 22 dicembre 2016 (di seguito: verbale 1; cfr. atto A9), dal quale si evince segnatamente che il richiedente è stato interrogato in merito ai suoi dati personali ed ha dichiarato di non conoscere la sua data di nascita effettiva, ma che nel mese (...) avrebbe compiuto 16 anni, e quindi con il suo consenso è stata registrata quale data di nascita il (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3),

il verbale dell'audizione sul diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi del 28 dicembre 2016, in presenza della persona di fiducia dell'interessato (cfr. atto A13),

il successivo verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 26 gennaio 2017 (di seguito: verbale 2, cfr. atto A19), con la partecipazione della persona di fiducia del richiedente a quest'ultima,

la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 febbraio 2017, notificata lo stesso giorno (cfr. dichiarazioni di notifica e di ricevuta, atti A23 e A24), con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il 31 marzo 2017, incaricando il Cantone (...) dell'esecuzione dell'allontanamento,

il ricorso del 1° marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 marzo 2017) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente ha concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova valutazione; nonché a titolo eventuale alla sua ammissione provvisoria in Svizzera; contestualmente l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili,

la decisione incidentale dell'11 luglio 2017, con la quale il Tribunale ha segnatamente autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e lo ha esentato dal versamento di un anticipo, a

copertura delle presunte spese processuali, invitando contestualmente la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 26 luglio 2017,

la risposta al gravame del 17 luglio 2017 (cfr. atti processuali; data d'entrata: 19 luglio 2017) per il mezzo della quale la SEM ha in particolare evidenziato, circa l'esecuzione dell'allontanamento, di avere già tenuto conto nella sua decisione dell'interesse superiore e dei diritti del fanciullo, così come delle condizioni di allontanamento dell'insorgente in Svizzera, basandosi per l'accertamento effettivo dell'esecuzione del rinvio sulle affermazioni del richiedente, in quanto non vi sarebbero delle rappresentanze diplomatiche svizzere in Eritrea; per il resto riconfermandosi sostanzialmente nelle tesi esposte nella decisione impugnata e chiedendo il respingimento del ricorso,

la replica del 7 agosto 2017 (cfr. atti processuali; data d'entrata: 8 agosto 2017) dell'insorgente, dove egli si riconferma essenzialmente nelle sue allegazioni e conclusioni esposte nel memoriale ricorsuale, chiedendo l'accoglimento del gravame,

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,

che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,

che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),

che il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che a ragione l'insorgente solleva che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in quanto la SEM non avrebbe accertato in modo corretto e concreto, prima della pronuncia della decisione ed in conformità sia con l'interesse superiore del fanciullo che con le condizioni giurisprudenziali poste in materia, che il minore non accompagnato venga riaccolto effettivamente dai genitori o da altri parenti nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine,

che tale censura deve essere esaminata preliminarmente, in quanto condurrebbe in genere alla cassazione della decisione avversata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017 con referenze citate),

che invero nella procedura d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), ovvero deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con riferimenti citati),

che nel caso dell'esecuzione dell'allontanamento di minorenni ciò comporta per l'autorità inferiore l'obbligo di effettuare determinati chiarimenti in

merito alla situazione personale dell'interessato alla luce dell'interesse superiore del fanciullo; pena un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie (cfr. DTAF 2015/30 consid. 6.1 e 7.4 così come Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2006 n. 24 consid. 6; GICRA 1998 n. 13 consid. 5e),

che i criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità di presa a carico), oltre lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale, nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017),

che altresì giusta l'art. 69 cpv. 4 LStr (RS 142.20) l'autorità competente, prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, si accerta che nello stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione,

che l'art. 69 cpv. 4 LStr è applicabile anche alla fattispecie, in quanto costituisce una norma generale valida per tutte le categorie di stranieri per i quali un rinvio è stato pronunciato,

che tale disposizione è stata ripresa dall'art. 10 cifra 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva sul rimpatrio), in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2011 (cfr. Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio (Direttiva 2008/115/CE) (Sviluppo dell'acquis Schengen) e concernente una modifica della legge federale sugli stranieri (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES) [FF 2009 7737, 7742 segg.]; cfr. tra le tante anche: sentenze del Tribunale E-4524/2017 con riferimenti citati e E-6455/2016 del 14 novembre 2016),

che trattandosi di un'obbligazione derivante dalla CDF e non di una questione di opportunità, la SEM non può accontentarsi di affermare che l'esecuzione dell'allontanamento sia esigibile poiché il minore può ritornare nella sua famiglia o sulla base del fatto che nel suo paese d'origine o di provenienza esistano delle istituzioni appropriate alle quali possa indirizzarsi (cfr. GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2 e sentenza del Tribunale E-4337/2016 del 5 settembre 2016 consid. 6.3.1 con referenze citate),

che anche un minore prossimo alla maggiore età deve potere almeno disporre di un punto d'appoggio che comprenda il vitto e l'alloggio, per evitare che il medesimo non si trovi abbandonato a sé stesso per quello che concerne i suoi bisogni elementari (cfr. sentenza del Tribunale E-4337/2016 consid. 6.3.2 con referenza citata),

che nella presente disamina, pur non mettendo in dubbio la minore età dell'insorgente, la SEM non ha tenuto conto della succitata giurisprudenza,

che infatti nella decisione avversata l'autorità di prime cure ha unicamente constatato dalle dichiarazioni del ricorrente che egli sarebbe cresciuto in un'abitazione composta da due locali e condivisa con i genitori, il fratello, la sorella e la bisnonna, per la quale non sarebbe mai stato versato un affitto; che la madre sarebbe proprietaria di un terreno agricolo che avrebbe però dato in usufrutto a terzi, i quali condividerebbero con loro metà del raccolto; che il padre dell'insorgente percepirebbe un salario di (...) Nakfa, che sarebbero appena sufficienti a coprire il fabbisogno di due giorni; che per il mantenimento della famiglia del richiedente, comprendente la madre, un fratello, una sorella e la bisnonna, provvedevano alcuni parenti materni che vivrebbero ad E. _____, in F. _____ ed in G. _____; che pertanto egli e la sua famiglia non avrebbero mai avuto difficoltà economiche,

che però l'autorità di prime cure non ha proceduto, già allo stadio dell'istruzione della causa, e quindi prima della pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, visto anche il lungo tempo trascorso dall'espatrio del medesimo, ad una verifica concreta, presso la famiglia dell'interessato, della sua presa a carico effettiva da parte della stessa, oppure – ove non fosse possibile o si scontrasse con l'interesse superiore del fanciullo – se egli possa essere collocato altrove (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4; anche in tal senso: sentenza del Tribunale E-4524/2017 del 5 ottobre 2017),

che la SEM non ha chiarito sufficientemente a chi verrebbe affidato l'insorgente in Eritrea in caso di esecuzione dell'allontanamento di quest'ultimo

dal suolo elvetico e chi provvederebbe concretamente al suo sostentamento (cfr. DTAF 2015/30 consid. 7.3 e GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.4),

che oltracciò né l'identità né l'effettiva età del richiedente sono stati appurati dall'autorità di prime cure con adeguati accertamenti o per mezzo di documenti d'identità (passaporto o carta d'identità), in violazione dei criteri giurisprudenziali succitati (cfr. anche GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2.5),

che la sollevata mancata presenza in Eritrea di rappresentanze diplomatiche svizzere da parte dell'autorità inferiore (cfr. risposta al ricorso del 17 luglio 2017, pag. 1), non può assurgere a motivazione per evitare alla stessa autorità di adempiere i dovuti e completi accertamenti imposti dalla giurisprudenza e dai dispositivi summenzionati nell'interesse superiore del minorene,

che alla luce di quanto summenzionato, si rileva che la SEM ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti,

che giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale, quale autorità di ricorso, decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore; che una cassazione ed un rinvio della causa all'autorità inferiore è in particolare indicato quando devono essere chiariti ulteriori fatti e deve essere condotta un'istruzione completa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5),

che in ragione dei summenzionati ed opportuni ulteriori chiarimenti della fattispecie, risulta necessario che gli atti siano rinviati all'autorità di prime cure per un complemento istruttorio in merito all'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente e nuova decisione ai sensi dei considerandi, debitamente motivata (art. 61 cpv. 1 PA),

che inoltre la SEM, tenuto conto dei necessari chiarimenti che effettuerà nella fattispecie, dovrà nuovamente decidere anche sulla qualità di rifugiato e sulla concessione dell'asilo al ricorrente,

che alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto, la decisione impugnata del 3 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della causa e nuova decisione ai sensi dei considerandi,

che visto l'esito del gravame, non vengono rimosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA),

che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di quest'ultima il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),

che in specie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'200.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 cpv. 1 TS-TAF, art. 9 TS-TAF),

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto, nella misura in cui contesta l'esecuzione dell'allontanamento pronunciata nella decisione della SEM del 3 febbraio 2017.

2.

La decisione della SEM del 3 febbraio 2017 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla SEM per una completa e corretta istruzione della fattispecie e pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

3.

Non si prelevano spese processuali.

4.

La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'200.– a titolo di spese ripetibili.

5.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Alissa Vallenari

Data di spedizione: